



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 201

**OGGETTO: CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE
PROPOSTO DAL SIG. ANGELO TORRE C/ COMUNE + 1 - NON COSTITUZIONE
- PROVVEDIMENTI**
(Pro. N. 2007/204)

L'anno duemilasette addì sedici del mese di Febbraio, alle ore 13:30 , in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA
BREDI ROBERTO
CALABRESE GERARDO
DE MAIO DOMENICO
FIORE ANIELLO
GUERRA ERMANNO
MARAIO VINCENZO
PEPE CARMINE
PICARONE FRANCESCO

A
P
P
P
P
P
A
P
P
P

Presiede l'adunanza AVOSSA EVA , partecipa alla seduta il Segretario Generale SALVATORE FAUSTO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore AVOSSA EVA, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
SALVATORE FAUSTO

F.to IL PRESIDENTE
AVOSSA EVA

In continuazione di seduta

LA GIUNTA

PREMESSO:

che il sig. Torre Angelo, proponeva 2 ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, uno in data 18/06/2003 con patrocinio dell'avvocato Dario Lisanti, iscritto presso la Sezione 3 ed altro proposto direttamente dal ricorrente in data 04/08/2003, iscritto presso la Sezione n°17, avverso tributi vari e cartella di pagamento n°10020010178518001000, per imposta comunale sugli immobili, riguardante gli anni 1993/1996;
che in sede di trattazione del merito i due ricorsi venivano riuniti e trattati davanti alla Sezione 3 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, che con sentenza n°21 del 29/01/2004, li accoglieva integralmente;

che avverso la predetta sentenza l' E.Tr. S.p.A. di Salerno ha proposto Appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli - 4 Sezione Distaccata di Salerno, mai notificato al Comune di Salerno, conclusosi con la sentenza n°384 del 15/11/2005, depositata l'01/12/2005, con la quale veniva accolto l'appello e annullata la sentenza di primo grado;

CONSIDERATO che il sig. Angelo Torre, per mezzo dell'avv. Cesare Napoli, con atto notificato il 09/01/2007, ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, avverso la sentenza n°384/05 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli - 4 Sezione Distaccata di Salerno;

VISTA la nota del Settore Contenzioso Tributario n°17175 del 30/01/2007 e considerato che comunque ogni difesa di questo Comune potrà essere esperita eventualmente, dinanzi al Giudice del rinvio, qualora venga accolto il ricorso e cassata la sentenza n°384/05 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli;

RITENUTO opportuno, quindi, la non costituzione dell'Ente nel suddetto giudizio;

LETTO il parere del Settore Avvocatura agli atti;


VISTO altresì, che ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000 sulla presente proposta di deliberazione, il Direttore del Settore Avvocatura esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica dell'atto;

DELIBERA

- 1) Prendere atto del Ricorso, proposto dal sig. Torre Angelo, dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, notificato a questo Ente in data 09/01/2007, avverso la sentenza n°384//05 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli - 4 Sezione distaccata di Salerno;
- 2) Determinare, per le ragioni esposte in narrativa, la non costituzione dell'Ente nel suddetto giudizio.

SETTORE AVVOCATURA

Visto per la regolarità tecnica secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente deliberazione.



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 96 dello Statuto Comunale, sulla base del parere tecnico espresso.

Il Segretario Generale

